Anno LVI – N. 294 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Riccardo Perini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Supplemento - Lunedì 09 novembre 2026

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 5 novembre 2026 - n. 29
Disposizioni regionali per la valorizzazione e la promozione della cucina tipica lombarda 2

Legge regionale 5 novembre 2026 - n. 30
Disposizioni in materia di ricerca, innovazione e intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile 4

Legge regionale 5 novembre 2026 - n. 29
Disposizioni regionali per la valorizzazione e la promozione della cucina tipica lombarda

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettere f), i) e l), dello Statuto d'autonomia, promuove, valorizza e sostiene i prodotti agroalimentari e la cucina tipica lombarda, anche in coerenza con i principi dell'Unione europea in materia di valorizzazione delle produzioni di qualità, tutela delle indicazioni geografiche, sostenibilità dei sistemi alimentari, promozione delle filiere corte, corretta informazione al consumatore e sviluppo integrato dei territori rurali, urbani e turistici, al fine di favorirne la conoscenza e la diffusione quali espressioni del patrimonio antropologico e culturale regionale, nonché strumento di aggregazione sociale e di valorizzazione del territorio, anche in chiave turistica.

2. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per «prodotti agroalimentari lombardi» l'insieme delle materie prime, degli ingredienti e delle bevande delle specifiche tradizioni enogastronomiche territoriali caratterizzanti le diverse comunità locali, così come individuati all'articolo 5;

b) per «cucina tipica lombarda» l'insieme delle preparazioni e dei piatti che, attraverso ricette, tecniche di lavorazione e consuetudini alimentari storicamente consolidate, sono riconducibili alla storia, alla cultura, ai territori, alle comunità locali e alle filiere produttive della Lombardia, con particolare attenzione ai prodotti riconosciuti dai regimi di qualità dell'Unione europea e nazionale; tali elementi sono individuati dal Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 6.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) istituisce il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 6;

b) istituisce il riconoscimento «Cucina tipica lombarda» di cui all'articolo 2;

c) istituisce il «Mese della cucina tipica lombarda» di cui all'articolo 3;

d) promuove iniziative finalizzate alla conoscenza del riconoscimento di cui alla lettera b);

e) riconosce e sostiene il ruolo delle confraternite enogastronomiche, delle accademie del gusto, dei sodalizi territoriali, delle Pro Loco e delle associazioni senza scopo di lucro che operano per la tutela, la valorizzazione, la promozione e la trasmissione delle tradizioni enogastronomiche e culinarie lombarde e ne istituisce apposito elenco.

Art. 2
(Istituzione del riconoscimento «Cucina tipica lombarda»)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni statali e della normativa europea in materia, istituisce il riconoscimento «Cucina tipica lombarda».

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è conferito alle attività che ne fanno richiesta, le quali:

a) hanno sede operativa nel territorio della Regione;

b) preparano e somministrano le bevande e i piatti di cui all'articolo 1, comma 2;

c) garantiscono nel menù la presenza stabile e continuativa di un numero significativo di piatti, nonché assicurano la presenza di vini e bevande riconducibili alle tradizioni enogastronomiche della Regione;

d) valorizzano l'impiego di prodotti agroalimentari lombardi, così come individuati all'articolo 5;

e) assicurano la coerenza complessiva dell'offerta gastronomica con le finalità di valorizzazione della cucina tipica lombarda di cui alla presente legge.

3. I criteri per il conferimento del riconoscimento tengono conto, altresì:

a) della corretta informazione del consumatore sull'origine dei prodotti e sul legame tra piatto, territorio e tradizione;

b) dell'adozione, ove possibile, di pratiche volte alla riduzione degli sprechi alimentari e alla sostenibilità ambientale;

c) della valorizzazione del lavoro professionale svolto nelle cucine degli esercizi di ristorazione attraverso la preparazione delle pietanze nel luogo di somministrazione e la loro cottura o finitura al momento dell'ordinazione, nel rispetto dei tempi e delle tecniche propri delle ricette tradizionali, distinguendo tali attività dal mero riscaldamento di piatti pronti di produzione esterna;

d) delle caratteristiche e delle dimensioni delle attività di ristorazione, con particolare riguardo alle trattorie, alle osterie e alle attività a conduzione familiare.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e il Comitato tecnico regionale, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo, definendo in particolare:

a) i criteri e le modalità per il conferimento e la revoca del riconoscimento;

b) il logo identificativo del riconoscimento;

c) l'istituzione e le modalità di tenuta, aggiornamento e pubblicazione, in formato digitale, dell'elenco regionale delle attività destinatarie del riconoscimento, nell'ambito del sito istituzionale della Regione e dei portali regionali di promozione turistica; per ciascuna attività sono indicati almeno i piatti della tradizione valorizzati, il territorio di riferimento e gli eventuali collegamenti con itinerari turistici, culturali ed enogastronomici regionali.

Art. 3
(Istituzione del «Mese della cucina tipica lombarda» e del Forum della cucina lombarda)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il «Mese della cucina tipica lombarda», che ricorre annualmente secondo un calendario definito dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

2. Nell'ambito del Mese della cucina tipica lombarda, la Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate alla diffusione della cultura enogastronomica lombarda e delle comunità locali e alla valorizzazione della conoscenza dei piatti delle specifiche tradizioni enogastronomiche territoriali, anche attraverso iniziative di educazione alimentare, promozione delle filiere corte, contrasto allo spreco alimentare, valorizzazione dei prodotti di qualità certificata e con il coinvolgimento dei soggetti interessati in base alla legislazione vigente e nell'ambito degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 8.

3. Nell'ambito del Mese della cucina tipica lombarda, la Regione promuove il Forum della cucina lombarda, quale momento di confronto e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche regionali, favorendo la partecipazione delle istituzioni, degli operatori del settore, delle associazioni territoriali, degli enti locali, degli istituti alberghieri e degli altri soggetti interessati. Il Forum può prevedere sessioni strutturate dedicate al confronto stabile e alla sinergia tra i produttori agricoli, il comparto agrituristico e le attività di ristorazione, al fine di favorire l'integrazione dei prodotti locali nelle filiere distributive e nei menù regionali.

Art. 4
(Iniziative di valorizzazione e ricerca)

1. La Regione, al fine di rafforzare la conoscenza e la diffusione dei prodotti agroalimentari e della cucina tipica lombarda, promuove e sostiene, anche al di fuori del Mese della cucina tipica lombarda, iniziative e progetti volti alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale e delle specifiche tradizioni enogastronomiche territoriali.

2. In particolare, la Regione sostiene:

a) la realizzazione di eventi, manifestazioni, rassegne e altre iniziative di valorizzazione della cucina tipica lombarda e dei prodotti agroalimentari del territorio, anche attraverso l'integrazione della cucina tipica lombarda negli strumenti di promozione turistica regionale, la promozione di itinerari enogastronomici, culturali e territoriali in raccordo con i borghi, i laghi, le aree montane, le città d'arte e le strade dei vini e dei sapori, nonché la partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali finalizzate anche a rafforzare l'attrattività turistica del territorio, nonché a favorire l'esperienza e il pernottamento dei visitatori presso le aziende agrituristiche e le strutture ricettive locali;

b) progetti finalizzati alla digitalizzazione della promozione della cucina tipica lombarda, alla narrazione dei piatti tradizionali e alla valorizzazione del legame tra prodotto, territorio e attività di ristorazione;

c) attività di studio, ricerca e divulgazione delle tradizioni enogastronomiche della Regione, anche in collaborazione con università, istituti di ricerca, enti di formazione, produttori, ristoratori e altri soggetti della filiera agroalimentare, nonché con le istituzioni scolastiche, anche al fine di promuovere la conoscenza della cucina tipica lombarda tra gli alunni e favorire la presenza di piatti della tradizione gastronomica lombarda nei menù delle mense scolastiche, nel rispetto delle esigenze nutrizionali degli alunni;

d) interventi finalizzati a favorire il passaggio generazionale delle attività di ristorazione, promuovendo la continuità d'impresa e l'inserimento dei giovani nel settore;

e) interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento qualitativo delle attività di ristorazione, riconosciute ai sensi dell'articolo 2;

f) percorsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale di tutti i soggetti coinvolti;

g) progetti e interventi volti alla riduzione degli sprechi alimentari, all'utilizzo responsabile delle risorse, al coordinamento territoriale e alla promozione delle filiere corte.

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettere f) e g), sono attuate rispettivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 8.

4. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare, criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.

Art. 5
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici lombardi)

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti a Denominazione di origine protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) e Denominazione comunale (De.Co.) della Lombardia, dei prodotti riconosciuti come Specialità tradizionali garantite (STG) e dei prodotti rientranti negli altri regimi di qualità previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, nonché dei prodotti derivanti dai distretti del cibo di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 3 (Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo) e delle strade dei vini e dei sapori di Lombardia, anche attraverso campagne informative rivolte ai consumatori, con particolare attenzione ai più giovani, e iniziative in favore del passaggio generazionale delle imprese agricole e dei produttori, al fine di garantire la continuità delle tecniche e delle competenze necessarie alla produzione e alla preparazione agroalimentare tipica o d'eccellenza.

2. La Regione riconosce l'importanza dei prodotti di cui al comma 1 nell'ottica della valorizzazione del settore agroalimentare ed enogastronomico della Lombardia, quali presidi per:

a) il potenziamento delle filiere corte e delle reti di produttori locali;

b) la caratterizzazione dell'offerta della ristorazione regionale, anche in relazione a eventi, fiere e sagre popolari;

c) la salvaguardia delle peculiarità e delle identità enogastronomiche delle comunità locali e la relativa diffusione nei mercati nazionali e internazionali.

3. I comuni provvedono al riconoscimento delle De.Co. e alla tenuta dei relativi elenchi, secondo le modalità da essi definite. La Regione istituisce e aggiorna annualmente il Registro regionale delle De.Co. lombarde, a carattere esclusivamente ricognitivo, sulla base delle informazioni trasmesse dai comuni. Il Registro è finalizzato a favorire lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra i comuni, nonché la conoscenza, la promozione e la valorizzazione delle De.Co. sul territorio regionale, è pubblicato in modalità telematica ed è liberamente accessibile.

Art. 6
(Comitato tecnico regionale per la cucina tipica lombarda)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico regionale per la cucina tipica lombarda.

2. Il Comitato è composto da esperti di comprovata esperienza, garantendo una rappresentanza equilibrata nei settori agroalimentare, enogastronomico, storico culturale e della ristorazione, nonché dal delegato regionale dell'Unione Cuochi Regione Lombardia e dal delegato regionale dell'Accademia italiana della Cucina, quale istituzione culturale della Repubblica italiana.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i componenti e stabilisce criteri e modalità di funzionamento del Comitato.

4. Il Comitato supporta la Giunta regionale nell'attuazione della presente legge e, in particolare:

a) individua le preparazioni e i piatti delle tradizioni enogastronomiche della Regione, anche ai fini dell'aggiornamento degli elenchi previsti dalla legislazione statale;

b) formula proposte per la valorizzazione e la promozione della cucina tipica lombarda e dei prodotti agroalimentari regionali;

c) esprime pareri e proposte sulle iniziative previste dalla presente legge.

5. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, il Comitato può promuovere forme di consultazione con enti locali, associazioni, istituzioni culturali, operatori del settore, scuole di formazione e altri soggetti portatori di interesse, al fine di valorizzare le tradizioni enogastronomiche dei territori lombardi.

6. La composizione del Comitato è rinnovata all'inizio di ogni legislatura. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 7
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti. A tal fine, la Giunta regionale trasmette ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che documenta:

a) il numero e la distribuzione territoriale delle attività destinatarie del riconoscimento «Cucina tipica lombarda»;

b) le iniziative realizzate nell'ambito del Mese della cucina tipica lombarda e del Forum della cucina lombarda;

c) le risorse stanziate e utilizzate.

2. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, e articolo 4, comma 2, lettere d) ed e), stimate rispettivamente in euro 100.000,00 per l'annualità 2026 e in euro 250.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028, si provvede con incremento rispettivamente di euro 100.000,00, per l'annualità 2026 e di 250.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028 della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 1 «Industria, PMI e artigianato» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

2. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), e all'articolo 5, stimate in euro 250.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028, si provvede con incremento di euro 250.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028 della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 1 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri Fondi» - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

3. Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 novembre 2026

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/2002 del 27 ottobre 2026)

Legge regionale 5 novembre 2026 - n. 30
Disposizioni in materia di ricerca, innovazione e intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione nei settori produttivi, promuove la ricerca e l'innovazione, anche tramite l'investimento regionale, al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca, la diffusione dell'innovazione tecnologica, la competitività del sistema economico-produttivo, il rafforzamento dell'autonomia strategica e della sovranità tecnologica, la crescita del capitale umano e al fine di contribuire a incrementare la conoscenza e ad elevare il benessere sociale, a rispondere ai bisogni sociali e territoriali, a promuovere la sostenibilità ambientale e la qualità e la sicurezza del lavoro, nonché a migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. La Regione, nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), orienta gli interventi di cui alla presente legge allo sviluppo sostenibile fondato sul progresso scientifico e tecnologico.

2. La presente legge reca, altresì, nell'ambito delle competenze regionali e nel rispetto della disciplina statale ed europea, disposizioni volte a disciplinare, promuovere, diffondere e monitorare l'adozione e l'applicazione di sistemi e di modelli di Intelligenza Artificiale (IA) sul territorio regionale, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, incrementare la competitività delle imprese e favorire l'innovazione tecnologica.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove, anche mediante il raccordo con gli enti appartenenti al sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – collegato 2007), in sinergia con soggetti pubblici e privati, tra cui università, organismi di ricerca, parchi tecnologici, centri nazionali per la ricerca, ecosistemi dell'innovazione, cluster tecnologici, soggetti appartenenti alle filiere produttive, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e associazioni di rappresentanza delle imprese, dei lavoratori e degli enti locali:

a) la cultura della ricerca e dell'innovazione responsabile, nonché l'utilizzo e lo sviluppo responsabili dell'intelligenza artificiale, attraverso iniziative di formazione e di diffusione della conoscenza nel tessuto economico e sociale lombardo, con particolare riferimento alle opportunità offerte dalla digitalizzazione, di sperimentazione e divulgazione anche di metodi e processi innovativi finalizzati a ottimizzare la capacità produttiva delle imprese operanti in settori tradizionali;

b) la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e il trasferimento dei risultati della ricerca anche attraverso la qualificazione del lavoro dei giovani ricercatori e la valorizzazione delle start up innovative, nonché la creazione e la diffusione dei brevetti e delle tecnologie sviluppate dal sistema lombardo della ricerca e dell'innovazione, al fine di valorizzare le competenze e favorire la permanenza in Lombardia delle professionalità altamente qualificate;

c) la promozione della ricerca di base e indipendente, anche nell'ambito delle discipline sociali e umanistiche, e della collaborazione interdisciplinare;

d) il sostegno alle infrastrutture di ricerca quali risorse strategiche regionali, attraverso investimenti nelle tecnologie abilitanti e nel potenziamento delle capacità scientifiche e tecnologiche del territorio, al fine di rafforzare la competitività, l'innovazione e l'attrattività del sistema produttivo e della ricerca lombardo;

e) lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma associata, e la sua integrazione con la ricerca pubblica attraverso la definizione di ambiti prioritari per l'industrializzazione dei risultati e l'internazionalizzazione dei processi innovativi;

f) l'individuazione e lo sviluppo dei settori strategici emergenti ad alto potenziale di innovazione tecnologica e con riflessi positivi sulla crescita economica e occupazionale del sistema produttivo lombardo, anche nel contesto dell'innovazione sociale;

g) le iniziative per la valorizzazione di aree strategiche ad alta intensità innovativa caratterizzate da una rete pubblica e privata che sviluppa e promuove la ricerca e l'innovazione, nonché per l'attrazione sul territorio regionale di investimenti strategici, imprese innovative e centri di ricerca nei settori ad alta intensità tecnologica;

h) il potenziamento dei settori consolidati strategici a partire dalla ricerca e innovazione nel campo della salute;

i) il sistema lombardo della ricerca nell'ambito della ricerca europea valorizzando le collaborazioni internazionali, nonché le interazioni, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti nella ricerca e nell'innovazione in Lombardia, nei territori delle strategie macroregionali europee, nell'Unione europea e nel contesto internazionale;

j) l'attrattività della Regione nei confronti dei ricercatori operanti in Italia e all'estero;

k) gli investimenti strategici in ambiti quali, in particolare, l'intelligenza artificiale, il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, l'analisi dei dati in un'ottica di processi decisionali basati sui dati (data-driven), la sicurezza delle infrastrutture digitali, nonché quelli per favorire l'uso dei dati liberamente accessibili (open data), dei big data e delle altre tecnologie di frontiera;

l) l'interazione fra settori produttivi tradizionali e settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza anche mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle reti infrastrutturali digitali;

m) lo sviluppo etico e responsabile dell'intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa europea e statale e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, garantendo la protezione dei dati personali, l'affidabilità e la trasparenza dei sistemi e delle applicazioni in una dimensione antropocentrica, con riferimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento interno di supporto ai processi professionali, soggetto a controllo, revisione e responsabilità umana finale;

n) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e dell'accessibilità ai servizi pubblici digitali;

o) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle imprese al fine di migliorare l'organizzazione e la produttività nel rispetto dei diritti dei lavoratori e implementare la competitività del sistema produttivo lombardo;

p) il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze linguistiche e culturali, nonché della consapevolezza sociale ed etica, quali fattori abilitanti dell'adozione, dello sviluppo e dell'utilizzo consapevoli e responsabili dei sistemi di intelligenza artificiale;

q) le attività di ricerca e innovazione orientate alla valutazione degli impatti sociali, ambientali e occupazionali dell'avanzamento e delle trasformazioni tecnologiche, con particolare attenzione alle ricadute sui territori, sulle condizioni di vita e lavoro delle persone;

r) modalità accessibili di assistenza nell'ambito dei servizi pubblici regionali che impiegano sistemi di intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle persone anziane, con disabilità o in condizioni di fragilità.

Art. 2
(Governance del sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale)

1. La Regione definisce le azioni per l'attuazione delle politiche in materia di ricerca, innovazione e intelligenza artificiale attraverso:

a) il Programma strategico triennale di cui all'articolo 3 per l'attuazione delle politiche regionali nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e

dell'intelligenza artificiale in coerenza con il Programma regionale per lo sviluppo sostenibile (PRSS);

b) l'istituzione del Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione i cui compiti sono definiti all'articolo 4;

c) l'istituzione del Tavolo regionale per la ricerca, l'innovazione e l'intelligenza artificiale, sede di confronto con gli attori dell'ecosistema dell'innovazione lombardo, i cui compiti sono definiti all'articolo 5;

d) l'attivazione di iniziative al fine di rafforzare la cultura dell'internazionalizzazione della ricerca e la valorizzazione dei ricercatori tra cui la Giornata della ricerca di cui all'articolo 6;

e) la realizzazione di piattaforme digitali per l'innovazione e di strumenti per favorire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 3
(Programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'intelligenza artificiale)

1. La Giunta regionale predispone la proposta del Programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'intelligenza artificiale che definisce gli obiettivi e gli interventi anche settoriali e tematici da realizzare in base alle risorse disponibili, in coerenza con gli indirizzi europei e nazionali in materia di ricerca e innovazione e in attuazione del PRSS. Il Consiglio regionale approva il Programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'intelligenza artificiale.

2. La proposta di Programma di cui al comma 1 viene predisposta dalla Giunta regionale con il contributo del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, del Tavolo regionale di cui all'articolo 5, dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 3 e con il coinvolgimento dei cittadini, ed è definita in coerenza con gli altri programmi regionali.

3. Il Programma strategico triennale individua le aree di intervento strategiche e prioritarie e fornisce un quadro previsionale delle azioni da realizzare, delle risorse necessarie e dei risultati attesi, con particolare riguardo a:

a) investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nelle tecnologie digitali e per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, del supercalcolo e delle tecnologie quantistiche;

b) sostegno a iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e imprese volte al potenziamento di infrastrutture di eccellenza e alla realizzazione di laboratori misti di ricerca e di innovazione aperta (living lab) e strutture di prova, nonché allo sviluppo di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, al fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo;

c) investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca, per l'attrazione di talenti, per la qualificazione del lavoro dei giovani ricercatori e per la realizzazione di percorsi di formazione e ricerca attivati su richiesta delle imprese e di enti pubblici, anche in collaborazione con le università ed enti formatori;

d) sostegno alla realizzazione di percorsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori, anche attraverso iniziative di riqualificazione e accrescimento professionale, in relazione all'evoluzione tecnologica e ai cambiamenti del mercato del lavoro, anche su richiesta delle imprese e degli enti pubblici e in collaborazione con le università e gli enti formatori. I percorsi previsti dalla presente lettera integrano servizi di orientamento permanente alle transizioni digitali, metodologie di career guidance e piani specifici di inclusione e alfabetizzazione critica rivolti a persone non scolarizzate, adulti vulnerabili, persone disoccupate, inattive o impiegate in contesti a bassa digitalizzazione, nonché ai giovani NEET, al fine di prevenire il rischio di esclusione sociale e lavorativa;

e) sostegno al rientro dei ricercatori impegnati all'estero nei settori individuati nel Programma, favorendo e agevolando il reinserimento nel tessuto economico lombardo, nonché alla permanenza e alla valorizzazione dei ricercatori già operanti presso le università e gli enti di ricerca lombardi, al fine di contrastare la fuoriuscita di competenze;

f) sostegno alle imprese, in particolare quelle emergenti e innovative, nonché le micro e piccole imprese, comprese quelle operanti nei settori produttivi tradizionali e nell'artigianato, che sviluppano progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e adottano e integrano, anche al fine di migliorare la produttività, soluzioni di intelligenza artificiale nei propri processi aziendali, anche nella forma di agevolazioni fiscali;

g) sostegno alla creazione e alla diffusione di brevetti e alla tutela della proprietà intellettuale;

h) partecipazione a reti interregionali, parchi scientifici e tecnologici, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

i) sperimentazione e norme tecniche sugli open data e big data della pubblica amministrazione, nonché sulle tecnologie di intelligenza artificiale;

j) sostegno a iniziative di accompagnamento degli enti locali, con particolare riferimento ai comuni di minori dimensioni demografiche, mediante attività di formazione, assistenza tecnica, sperimentazione e condivisione di soluzioni e modelli replicabili per l'adozione responsabile dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali nell'organizzazione amministrativa e nell'erogazione dei servizi pubblici locali;

k) sostegno a programmi e progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari e integrati, finalizzati a rispondere a bisogni sociali e territoriali e a promuovere la sostenibilità ambientale e la qualità dell'occupazione;

l) promozione di iniziative di alfabetizzazione e di educazione all'utilizzo consapevole, critico e responsabile dell'intelligenza artificiale rivolte ai giovani e alle famiglie, anche attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, delle associazioni giovanili, degli oratori e delle altre realtà educative territoriali, nel rispetto della loro autonomia e valorizzando l'educazione non formale;

m) sostegno a interventi e progetti regionali stabili per lo sviluppo di percorsi di educazione digitale, consapevolezza mediatica e pensiero critico sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei sistemi generativi, destinati alle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere la verifica delle fonti, prevenire fenomeni di dipendenza tecnologica e favorire un approccio sensato e consapevole alle tecnologie.

4. La Giunta regionale, in coerenza con il Programma approvato dal Consiglio regionale, definisce le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse.

Art. 4
(Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione)

1. È istituito il Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive, propositive e informative. In particolare:

a) elabora pareri e proposte per la redazione del Programma strategico triennale di cui all'articolo 3, anche sulla base dei contributi forniti dagli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006;

b) contribuisce ad alimentare il dibattito pubblico sull'impatto degli avanzamenti tecno-scientifici e dei fenomeni di innovazione sul tessuto socio-economico, attraverso momenti divulgativi con il coinvolgimento della società civile, della comunità scientifica e degli attori del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 1, comma 3;

c) fornisce alla Giunta regionale informazioni sulle tematiche di ricerca emergenti e sui mutamenti di rilievo in atto, nonché indicazioni utili a definire indirizzi, criteri, priorità e strategie per il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca anche con riferimento ai settori tecnologici e scientifici strategici per lo sviluppo economico della Regione, al fine di diffondere l'innovazione tecnologica;

d) partecipa, su indicazione della Giunta regionale, a momenti di confronto con le istituzioni per la ricerca e l'innovazione nazionali e internazionali.

3. Il Comitato è un organismo indipendente composto da cinque membri nominati a seguito di un procedimento selettivo di evidenza pubblica dalla Giunta regionale su proposta della direzione generale competente in materia di ricerca e innovazione, tra esperti altamente qualificati nell'ambito delle discipline scientifiche, sociali e umanistiche, assicurando la presenza di adeguate competenze in materia di sviluppo e trasferimento tecnologico e di investimenti in imprese e progetti innovativi.

4. Il Comitato elabora i pareri ed esprime le valutazioni di competenza operando nel rispetto dei principi di indipendenza, terzietà, imparzialità, riservatezza e trasparenza. Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del supporto amministrativo della direzione generale di cui al comma 3.

5. Il Comitato resta in carica tre anni. A ciascun componente del Comitato spetta un compenso annuo determinato dalla Giunta regionale. La Giunta regionale ne disciplina il funzionamento.

6. Il Comitato presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 5
(Tavolo regionale per la ricerca, l'innovazione e l'intelligenza artificiale)

1. La Giunta regionale istituisce il Tavolo regionale per la ricerca, l'innovazione e l'intelligenza artificiale, di seguito denominato Tavolo, al fine di concorrere efficacemente alla definizione degli obiettivi e degli strumenti nonché all'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione di cui all'articolo 3, anche per le politiche regionali relative all'ecosistema digitale e alla promozione dell'intelligenza artificiale.

2. Il Tavolo è composto da:

a) l'assessore regionale competente, che lo presiede;

b) cinque rappresentanti delle università;

c) sette rappresentanti di organismi di ricerca, parchi tecnologici, ecosistemi dell'innovazione, centri nazionali, cluster tecnologici, filiere produttive, ITS Academy;

d) due rappresentanti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

e) tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese a livello regionale;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

g) due rappresentanti delle associazioni di rappresentanza degli enti locali;

h) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore del credito con specifiche competenze nell'ambito degli investimenti in imprese e progetti innovativi;

i) due consiglieri regionali membri della commissione competente in materia, con garanzia di rappresentanza delle minoranze.

3. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato dall'assessore regionale competente, che può coinvolgere anche altre categorie di soggetti in relazione ai temi trattati. Al tavolo possono partecipare anche i sottoscrittori della Carta per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di cui all'articolo 8.

4. Il Tavolo resta in carica per la durata della legislatura. I componenti sono nominati entro tre mesi dall'inizio di ciascuna legislatura dalla Giunta regionale su proposta della direzione competente.

5. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le attività e il funzionamento del Tavolo e nomina i componenti su proposta della direzione competente.

6. La partecipazione al Tavolo non comporta alcun compenso, gettone, indennità o rimborso spese.

Art. 6
(Giornata della ricerca)

1. È istituita la Giornata della ricerca, finalizzata a promuovere il contributo da parte di persone fisiche e giuridiche alla ricerca e all'innovazione. In occasione della Giornata della ricerca sono assegnati premi o riconoscimenti, sulla base di criteri di originalità, innovazione e impatto scientifico ed economico-sociale, ai soggetti di cui al primo periodo, tra cui ricercatori, studenti e imprenditori, che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dell'eccellenza imprenditoriale e del trasferimento tecnologico.

2. La Giornata della ricerca si celebra il giorno 8 novembre di ogni anno, in ricordo dell'oncologo Umberto Veronesi.

3. Ogni anno la Giunta regionale definisce gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione dei premi e dei riconoscimenti di cui al comma 1 e i criteri per la loro attribuzione, l'area tematica per cui vengono assegnati, nonché eventuali variazioni della data di svolgimento degli eventi correlati alla Giornata della ricerca.

Art. 7
(Piattaforma digitale per l'innovazione)

1. La Regione mette a disposizione una piattaforma digitale per l'innovazione, quale luogo virtuale con cui:

a) favorire la diffusione dell'innovazione aperta, con lo scopo di proporre un nuovo modello di policy per l'innovazione regionale, di diffondere e condividere le iniziative e i risultati della ricerca e innovazione sostenuti dalla Regione e di rafforzare la capacità di governance per migliorare la competitività del sistema lombardo della conoscenza anche attraverso la raccolta, l'organizzazione e la messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

b) promuovere lo sviluppo di progetti e collaborazioni, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di accesso e di trattamento, pari opportunità e non discriminazione.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, la Regione, attraverso la piattaforma, persegue i seguenti obiettivi:

a) valorizzare le risorse e le competenze presenti sul territorio e favorire collaborazioni e partenariati tra imprese, università, centri di ricerca e pubblica amministrazione nello sviluppo di soluzioni innovative basate anche sull'intelligenza artificiale;

b) favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;

c) diffondere e condividere la conoscenza delle eccellenze industriali e scientifiche;

d) promuovere la diffusione della conoscenza e delle competenze in materia di intelligenza artificiale;

e) favorire lo sviluppo di soluzioni basate sull'innovazione aperta per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici regionali.

Art. 8
(Carta regionale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale)

1. La Giunta regionale definisce e approva la Carta regionale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La Carta di cui al primo periodo persegue le seguenti finalità:

a) istituire una rete solida e collaborativa tra soggetti pubblici e privati che possa guidare l'innovazione e la crescita economica;

b) promuovere la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione tecnologica nell'ambito dell'intelligenza artificiale;

c) sostenere l'adozione di pratiche sostenibili e responsabili nell'uso dell'intelligenza artificiale, anche attraverso l'adozione di codici di condotta, garantendo il rispetto dei principi etici e dei diritti e delle libertà fondamentali.

2. La Regione promuove la sottoscrizione della Carta di cui al comma 1 da parte di istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e organizzazioni della società civile, anche di livello nazionale e internazionale.

Art. 9
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere e sostenere lo sviluppo del sistema di ricerca e innovazione lombardo. A questo scopo la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta le attività del Programma strategico triennale che sono state realizzate, specificando:

a) esiti degli interventi prioritariamente finanziati per il sostegno alle infrastrutture di ricerca e innovazione e per la diffusione dell'intelligenza artificiale, risorse messe a disposizione e il loro grado di utilizzo;

b) esiti degli interventi diretti a valorizzare il capitale umano della ricerca, attrarre giovani ricercatori e sostenerne la permanenza sul territorio;

c) esiti delle iniziative congiunte per favorire l'innovazione tra università, enti di ricerca e imprese, che hanno beneficiato del sostegno regionale;

d) imprese emergenti e innovative, beneficiarie degli aiuti regionali, anche con riguardo a dimensione e al settore di attività;

e) sperimentazioni sostenute nelle pubbliche amministrazioni per l'uso di open data, big data, tecnologie di intelligenza artificiale;

f) esiti delle iniziative regionali di sostegno all'attività di brevettazione e di tutela della proprietà intellettuale;

g) effetti rilevati, nell'ambito delle iniziative sostenute dalla Regione, della diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale sulle professioni, sulle competenze richieste e sui fabbisogni di formazione e riqualificazione, sulla base dei dati disponibili presso gli organismi competenti;

h) soggetti che hanno aderito alla Carta regionale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e le azioni intraprese per favorirne un'ampia condivisione;

i) esiti delle attività condotte dal Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione ai sensi dell'articolo 4, anche con riferimento alle tematiche di ricerca emergenti e ai mutamenti di rilievo in atto;

j) criticità incontrate nell'implementazione della legge e le iniziative intraprese per superarle.

2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore regionale competente specifici temi e quesiti di approfondimento oggetto della relazione.

3. La Giunta regionale rende accessibili le informazioni e i dati raccolti per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per il Comitato scientifico di cui all'articolo 4 stimate in euro 74.000,00 per l'anno 2026 ed euro 150.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028 si provvede con le risorse già appositamente allocate alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 3 «Ricerca e innovazione» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.

2. Alle spese per l'attuazione per la Giornata della ricerca, per i premi e i riconoscimenti di cui all'articolo 6, stimate in euro 1.050.000,00 per l'annualità 2026, si provvede con le risorse già appositamente allocate alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 3 «Ricerca e innovazione» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio regionale.

3. Alle spese per la manutenzione e sviluppo della piattaforma digitale di cui all'articolo 7, stimate complessivamente in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede per euro 830.000,00 con le risorse già appositamente allocate alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 3 «Ricerca e innovazione» - Titolo 1 «Spese correnti» e per euro 170.000,00 con le risorse già appositamente allocate alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 3 «Ricerca e innovazione» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.

4. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per gli interventi e i progetti che partecipano al conseguimento delle politiche regionali per la ricerca e l'innovazione.

Art. 11
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni abrogate ai sensi della presente legge e permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 novembre 2026

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/2008 del 27 ottobre 2026)